



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria e artt. 295 e 337 c.p.c.

In tema di *sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria*, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di *giudicato* sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c. (nella specie, posto che la sospensione del presente processo, giunto ormai alla sua fase conclusiva in primo grado - con paralisi dell'attività processuale fino alla definizione di un giudizio che potrebbe al più avere effetto di giudicato esterno sulla posizione debitoria per l'esercizio 2015/16 ma non potrebbe portare a una definizione tombale dei contrasti tra le parti - è dalla scrivente ritenuta contraria ai principi del giusto processo; pertanto, si conferma il rigetto all'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c.).

NDR: per tale principio si veda [Cass. SU 21763/2021](#).

Tribunale di Lecce, sentenza del 21.10.2021

...*omissis*...

Con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 2869/2017 del 17.10.2017, notificato in data 24.11.2017, è stato ingiunto a III s.p.a. di versare in favore di --- la somma di euro 292.952,80, a titolo di spese dovute per la conservazione, il godimento e l'amministrazione della cosa comune ex art. 5 del Regolamento della Comunità, come da bilancio approvato in via definitiva in data 17.12.2016 per l'esercizio 2015/2016.

La società ingiunta ha proposto opposizione avverso il decreto suddetto, rilevando di aver esercitato rinuncia abdicativa alle quote di sua proprietà con atto per notar *omissis*.

In ragione di un tanto, la società ha dedotto di essersi liberata non solo delle quote di sua proprietà, ma anche delle obbligazioni ad essa conseguenti, ai sensi dell'art. 1104 c.c..

III s.p.a. ha poi negato che la fattispecie in esame sia soggetta alle norme sul condominio e, dunque, ha contestato l'applicazione dell'art. 63 disp.att. c.p.c..

Dedotto quanto sopra, l'opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

--- si è costituita con propria comparsa, contestando l'avversa ricostruzione della vicenda.

La società opposta ha negato che la rinuncia esercitata dalla controparte, peraltro trascritta solo contro il rinunciante e non anche a favore degli altri multiproprietari, sia valida e ha contestato altresì che sia possibile esercitare, nel caso in esame, rinuncia abdicativa ai sensi dell'art. 1104 c.c..

La società opposta ha dunque chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In corso di causa è stata rigettata la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

Al fascicolo de quo è stato poi riunito quello n. 6318/2018 RG, con cui alcuni dei multiproprietari del --- hanno agito in giudizio al fine di ottenere la dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell'atto a rogito del Notar Atlante del 15.10.2015 sopra menzionato.

Nel giudizio così instaurato si è costituita III, resistendo all'avversa azione e chiedendone il rigetto.

I restanti convenuti, titolari di multiproprietà presso *omissis*, sono rimasti contumaci.

I fascicoli sono stati riuniti e la causa, istruita in forma documentale, è stata trattenuta in decisione, previa concessione del termine massimo di legge per conclusioni e repliche.

--- ha ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, in danno di III s.p.a., per il pagamento della quota parte delle spese di conservazione, amministrazione e godimento della cosa comune per l'esercizio 2015/2016, come da delibera approvata in data 17.12.2016.

L'opponente ha negato di essere tenuta al versamento di tali importi, evidenziando di aver esercitato rinuncia abdicativa con atto per notar *omissis*.

L'attrice opponente ha dunque dedotto che, in forza dell'applicazione dell'art. 1104 c.c., la stessa non è più soggetta all'obbligo di pagamento degli oneri oggetto di ingiunzione.

Nelle more, alcuni dei multiproprietari hanno agito in giudizio, al fine di ottenere la declaratoria di inefficacia della rinuncia abdicativa sopra menzionata.

La questione oggetto di entrambi i giudizi - oggi riuniti - attiene alla natura giuridica del contratto di multiproprietà e, in modo più specifico, alla possibilità di applicare a tale tipo di contratto l'art. 1104 c.c..

La medesima questione è stata affrontata dal Tribunale di Lecce in altro giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, emesso per le spese relative all'esercizio 2014/2015. Tale giudizio si è concluso con sentenza oggi appellata.

III ha chiesto che si proceda alla sospensione del presente processo ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in quanto la questione della validità dell'atto di rinuncia è oggetto anche del giudizio ora in appello, la cui definizione è ritenuta pregiudicante rispetto ai giudizi oggi in decisione.

La scrivente ha già rigettato implicitamente tale richiesta, ritenendo che non ricorressero i presupposti per la sospensione necessaria del giudizio.

Nei rapporti tra le parti in causa, infatti, III è risultata destinataria di tre diversi decreti ingiuntivi, emessi in relazione alle spese di conservazione, godimento e amministrazione della cosa comune per tre differenti esercizi. Dei tre decreti ingiuntivi, uno è stato opposto e pende ora in grado di appello, un altro è oggetto del presente giudizio e un altro non è stato opposto ed è divenuto definitivo.

A fronte di tale situazione, la vera questione pregiudicante, idonea a incidere tanto sugli esercizi per i quali è stato emesso decreto ingiuntivo opposto quanto sulle successive eventuali posizioni debitorie di III rispetto al ---, è quella oggetto del giudizio n. 6318/18 RG, oggi in decisione. Solo tale causa, infatti, è idonea a determinare una pronuncia che verta sulla validità della rinuncia con effetto per gli esercizi passati (escluso il decreto ingiuntivo ormai definitivo per omessa opposizione) e a venire.

In tale contesto, la sospensione del presente processo, giunto ormai alla sua fase conclusiva in primo grado - con paralisi dell'attività processuale fino alla definizione di un giudizio che potrebbe al più avere effetto di giudicato esterno sulla posizione debitoria per l'esercizio 2015/16 ma non potrebbe portare a una definizione tombale dei contrasti tra le parti - è dalla scrivente ritenuta contraria ai principi del giusto processo.

Sul punto giova richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 21763/2021, secondo cui "In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c..".

Alla luce della recente pronuncia delle S.U., ritiene la scrivente che una ragionevole durata del processo possa essere garantita solo con una definizione celere della questione pregiudicante, nel giudizio che mira a conseguire una pronuncia che abbia ad oggetto non un singolo esercizio annuale, ma la permanenza stessa della qualità di obbligata in capo a III. Solo con una pronuncia di questo tipo, infatti, si avrebbe certezza nei rapporti passati e in quelli futuri tra le parti in causa.

Diversamente, ove dovesse decidersi di sospendere i due processi oggi riuniti nell'attesa della definizione di quello oggi pendente in appello - con possibilità che, in sede di riassunzione, si discuta ancora sull'esistenza di un giudicato esterno e sui limiti degli effetti di quella pronuncia sui giudizi oggi in esame - si aprirebbe la strada a una conflittualità che, anziché sopirsi e definirsi anche per il futuro, risulterebbe ancora più accentuata.

Seguendo un'interpretazione costituzionalmente orientata, dunque, la scrivente conferma il proprio rigetto all'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. presentata da III.

Si procede dunque all'esame del merito.

Si è già premesso che la soluzione delle questioni oggi in esame implica la valutazione della natura del contratto di multiproprietà e, più in particolare, la determinazione della validità ed efficacia della rinuncia abdicativa di parte opponente.

Con la precisazione che la rinuncia abdicativa rappresenta la causa estintiva dell'obbligazione, il cui onere probatorio ricade all'evidenza sul debitore (a differenza di quanto sostenuto da parte opponente, che intende ribaltare i principi vigenti in tema di onere della prova nei rapporti di obbligazione e cristallizzati nella nota sentenza delle S.U. Civili n. 13533/01).

Omissis. La Corte di Cassazione, dunque, ha ritenuto che in tema di multiproprietà debba farsi riferimento alle norme sulla comunione e, per i servizi e le parti comuni, a quelle sul Condominio.

Non può poi dimenticarsi che la riforma del Condominio ha modificato l'art. 1117 c.c., prevedendo che "Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio,

anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: ...”: la riforma, dunque, ha testualmente esteso alla multiproprietà la disciplina sulle parti comuni del Condominio. Sulla materia si è anche pronunciata la Corte di Appello di Torino, sentenza del 20.12.2007, che ha statuito che “secondo il diritto positivo di cui all’art. 1100 c.c., il requisito cronologico della contemporaneità è un dato normativo, poiché esso è il presupposto della comunione, consegue che solo in presenza di un diritto che spetta contemporaneamente a più soggetti, i cui poteri si limitano reciprocamente, è integrata la fattispecie della comunione.

Ma ciò non è proprio della c.d. multiproprietà, in cui le proprietà si succedono l’una all’altra, e quando ciascuna è attuale è unica e totale” (punto 3.1).

La sentenza prosegue affermando che “nel c.d. diritto di multiproprietà, esercitato su un’unità immobiliare inclusa in un edificio condominiale, è naturalmente compreso il diritto condominiale sulle parti comuni dell’edificio.

Ciò, senza che i due piani giuridici concettualmente si confondano.

Semplicemente: il multiproprietario, al pari del proprietario esclusivo, in riferimento al periodo di competenza, è condomino” (punto 3.2).

Dalla giurisprudenza della S.C. e dalla riforma legislativa sopra menzionata emerge quindi la tendenza ad applicare alla multiproprietà la disciplina della comunione, salvo che per le parti comuni, rispetto alle quali (come già precisato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6352/2010 sopra menzionata) si applicano le norme sul Condominio.

Le peculiarità del contratto di multiproprietà impediscono tuttavia che si possa fare applicazione tout court delle norme in tema di comunione.

A differenza di quanto sostenuto da III, infatti, nella sentenza n. 3482/19 del Tribunale di Lecce non si afferma che multiproprietà e comunione sono istituti in toto sovrapponibili, ma si delimitano i confini entro i quali i due insiemi sono destinati a sovrapporsi e si evidenziano le parti che restano distinte perché implicano peculiarità specifiche di ciascuna delle due figure. Con l’ovvia conseguenza che, pur potendosi in parte applicare alla multiproprietà le norme dettate in tema di comunione, non può tuttavia procedersi a una applicazione generalizzata di tutte le disposizioni che disciplinano la Comunione.

Si rimarcano dunque le differenze tra comunione e multiproprietà, al fine di cogliere il tratto distintivo di ciascuna di esse e di chiarire le ragioni per cui le norme della prima non possono applicarsi interamente alla seconda.

La comunione, invero, prevede il godimento contemporaneo dei comproprietari sul medesimo bene, salvo che vi sia una diversa regolamentazione tra le parti, mentre nel caso della multiproprietà il godimento del bene è necessariamente turnario: esso è pieno ed esclusivo, ma limitato sotto il profilo del tempo.

Nella settimana (o nelle settimane) spettanti al singolo multiproprietario, non vi è alcuna possibilità di limitarne il godimento e gli altri multiproprietari hanno l’obbligo di astenersi dal godimento del bene.

Diversamente, nella comunione i comproprietari possono godere contemporaneamente del bene.

La dottrina ha poi messo in evidenza ulteriori elementi di distinzione tra comunione e multiproprietà.

Nel caso della comunione, infatti, vi è una contitolarità della medesima situazione giuridica sul medesimo bene, mentre nel caso della multiproprietà vi è una pluralità di situazioni giuridiche autonome e distinte (*omissis*).

La medesima dottrina ha evidenziato che nella comunione è prevista la possibilità di chiederne in ogni tempo lo scioglimento (art. 1111 c.c.) e che il limite massimo previsto per l’obbligo di rimanere in comunione è quello di 10 anni. Nel caso della multiproprietà, al contrario, è previsto il divieto di procedere allo scioglimento della comproprietà, pena la modifica della destinazione del bene.

La differenza in esame non può essere giustificata alla luce dell’art. 1112 c.c., perché, ancora una volta, l’art. 1112 c.c. crea un’eccezione a una regola generale, vigente in tema di comunione; regola che è invece incompatibile con la struttura della multiproprietà.

Mentre, infatti, nel caso di comunione vi è un favor del legislatore per lo scioglimento della medesima, nel caso della multiproprietà vi è la necessità di non consentire lo scioglimento. La differenza, dunque, è ontologica.

Che l'indivisibilità perpetua propria della multiproprietà sia elemento incompatibile con la comunione è evidenziato anche da altra autorevole dottrina (*omissis*).

Basti pensare che, nel caso della comunione, ove si intenda procedere allo scioglimento sarà ben possibile che uno dei comproprietari acquisti le quote degli altri, divenendo così unico proprietario del bene comune, titolare del diritto a utilizzarlo in modo esclusivo e in ogni tempo. Nel caso della multiproprietà, al contrario, se tutte le quote fossero riunite in una sola persona non si potrebbe avere l'elemento essenziale dell'istituto, vale a dire il godimento turnario del bene.

Le differenze esistenti tra comunione e multiproprietà, su cui ci si è in precedenza soffermati, sono indici evidenti di una identità propria della multiproprietà che, sebbene renda applicabili alcune delle norme sulla comunione, impone tuttavia una distinzione specifica caso per caso, tale da escludere applicazioni analogiche che snaturino il contratto di multiproprietà e lo privino dei suoi tratti distintivi.

Tali considerazioni sono importanti proprio nella fattispecie in esame, in cui va verificato se l'art. 1104 c.c. sia o meno compatibile con lo schema della multiproprietà.

Come noto, tale norma prevede che "Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto".

Tale articolo è collocato nella parte sulla Comunione, in quanto – come già ricordato – è non solo non vietato, ma addirittura favorito che il bene cessi di appartenere a più proprietari e divenga di proprietà esclusiva. Con la conseguenza che, se si considera l'ipotesi due comproprietari, con uno di essi che rinuncia al proprio diritto accrescendo il diritto dell'altro comproprietario, si ottiene il duplice effetto della cessazione della Comunione (con l'evoluzione verso la forma preferibile di ricongiungimento in capo a un unico proprietario) e di liberazione dagli oneri in capo al rinunciante. Diversamente, se dovesse verificarsi una rinuncia abdicativa ex art. 1104 c.c. in capo a tutti i multiproprietari, si giungerebbe non già all'esito ultimo preferibile del ricongiungimento in capo a un unico proprietario (come nella comunione), ma alla estinzione stessa della multiproprietà: il godimento turnario del bene diverrebbe infatti inattuabile e l'oggetto stesso impossibile.

È dunque evidente la ragione per cui alla multiproprietà non possa applicarsi l'art. 1104 c.c..

Per l'inapplicabilità dell'art. 1104 c.c. alla multiproprietà si sono espressi del resto dottrina e giurisprudenza.

Secondo la dottrina, proprio perché la multiproprietà ha quale elemento essenziale il godimento turnario del bene, la rinuncia da parte di un altro multiproprietario non può comportare l'accrescimento del godimento in favore degli altri multiproprietari, i quali continueranno a godere del bene unicamente secondo il turno già stabilito, sull'unità a loro assegnata, senza alcuna possibilità di incremento. In tal senso si è pronunciata autorevole dottrina (*omissis*).

Quanto alla giurisprudenza, si richiama la decisione del Tribunale di Trento, 13.12.2018, in Foro it., 2019, c. 687, secondo cui "la multiproprietà si discosta alquanto dalla comunione ordinaria. L'espressione del diritto in quote millesimali di proprietà per esprimere il periodo di godimento non fa della multiproprietà una comunione ordinaria. La delimitazione temporale del godimento connota così intensamente l'acquisto del multiproprietario da incidere sull'oggetto e sulla causa del negozio di acquisto, distinguendo profondamente l'acquisto del multiproprietario dal mero acquisto di una quota in comproprietà. Nella multiproprietà occorre la determinazione precisa della quota oggetto del godimento. In mancanza di questa determinazione si è affermato che la quota sarebbe viziata da nullità. Talmente stretta, si sostiene, è la correlazione tra quota e periodo di godimento turnario. La rinuncia non può quindi essere definita come una semplice rimodulazione della quota, senza l'interlocuzione dei multiproprietari non rinuncianti come avviene nella rinuncia al diritto in tema di comunione ordinaria.

Con la rinuncia non si realizzerebbe invero una semplice riespansione del diritto di comunione, ma una alterazione della sfera giuridico-patrimoniale altrui, posta in essere senza il consenso degli altri soggetti interessati.

Solo che, si osserva, troverebbero pregiudicata la loro situazione eventualmente anche a loro insaputa.

Chi ritiene che la rinuncia alla multiproprietà sia ammissibile sviluppa la sua tesi partendo dall'ammissibilità della rinuncia in tema di comunione ordinaria: se è consentito rinunciare alla comunione mediante un atto dismissivo, allo stesso modo dovrebbe essere consentito di rinunciare alla multiproprietà mediante un analogo atto dismissivo.

In realtà detto ragionamento non tiene conto del fatto che la multiproprietà non è una semplice comunione ordinaria, ma è una comunione sui generis, nella quale il partecipante ha un diritto del quale può godere in forza di un regolamento di godimento turnario. I due istituti non sono pertanto assimilabili tra loro. Comunione e multiproprietà sono due realtà differenziate tra loro ove si tenga conto del fatto che la turnarietà del godimento del bene rappresenta il connotato tipico della multiproprietà al cui rispetto il titolare si obbliga contrattualmente ai sensi dell'art. 1322 c.c.”.

Che la rinuncia di cui all'art. 1104 c.c. non sia applicabile al contratto di multiproprietà è ancora più evidente dalla lettura del Regolamento del ---, in cui sono cristallizzate le differenze dalla comunione ordinaria già esaminate in precedenza *omissis*.

In ragione di tutti gli argomenti sopra menzionati, si esclude che la rinuncia abdicativa sia idonea e, dunque, che III s.p.a. sia libera dall'obbligazione su di essa incombente.

Tutte le altre questioni restano assorbite e si conferma dunque l'esistenza del credito oggetto di decreto ingiuntivo.

L'opposizione è quindi respinta.

Allo stesso modo, si accoglie la domanda presentata nel giudizio più recente e, dunque, si dichiara che la rinuncia abdicativa più volte menzionata è nulla.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nella liquidazione si tiene conto del numero di parti difese per i ricorrenti del fascicolo n. 6318/18 RG e della identità delle questioni trattate; il valore della causa, per il giudizio più recente, è ritenuto di valore indeterminabile).

Per la fase cautelare, si tiene conto della circostanza che non è stata espletata attività istruttoria.

PQM

Il Tribunale di Lecce – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa n. 12644/2017 RG, cui è stato riunito il giudizio n. 6318/2018 RG, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa: rigetta l'opposizione di cui al giudizio n. 12644/2017 RG e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto; dichiara la nullità e l'inefficacia dell'atto di rinuncia abdicativa a rogito notaio *omissis*, relativamente alle quote di multiproprietà di III SpA nel --- in Otranto (LE); ordina al Conservatore *omissis*; condanna III s.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore di --- 1, liquidate in € 5.000,00 per la fase cautelare e in € 21.387,00 per compenso per la fase di merito, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; condanna III s.p.a. alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti del giudizio N 6318/2018 RG, liquidate in € 2.246,00 per la fase stragiudiziale di mediazione, € 390,00 per spese vive ed € 26.500,00 per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; nulla sulle spese delle parti contumaci.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Marianonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foiadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

